



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Provincia di Napoli)

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 6 DEL 25.10.2016

Oggetto: Divieto di importazione, commercializzazione ed utilizzo, nel territorio del Comune di Barano d'Ischia, di detersivi non biodegradabili al 100%.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Vista la legge n. 136 del 26.4.83 e successive modifiche ed integrazioni (Biodegradabilità dei detersivi sintetici);

Visti i Decreti del Ministero della Sanità n. 162 del 20.4.88 (Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio) e n. 413 del 13.9.88 (Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare);

Visto il DPR n. 250 del 5.4.89 (Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge 26.4.83 n. 136, concernente la biodegradabilità dei detersivi sintetici, nonché abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3.3.71 n. 125, approvato con DPR 12.1.74 n. 238, concernente la medesima materia);

Visto il D. Lgs. N. 98 del 27.1.92 (Attuazione delle direttive n. 73/405/CEE, n. 82/242/CEE e n. 82/243/CEE, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici);

Vista la decisione della Commissione Europea 95/365/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 98/480/CE sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico;

Visto il Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai detersivi;

Visto il DPR n. 21 del 6.2.2009 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 684/2004 relativo ai detersivi);

Visto il Regolamento UE n. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento CE n. 684/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato destinati ai consumatori e nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinate ai consumatori;

Vista la relazione del 29.5.2015 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE n. 684/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31.3.2004, relativo ai detersivi e riguardante l'uso dei fosfati;

Visto il D. Lgs. 152/2006 delle "Norme in materia ambientale" (cosiddetto Codice dell'Ambiente);

Vista l'ordinanza sindacale n. 6 del 25.10.2016 "Divieto di uso e commercializzazione nel territorio del Comune di Barano d'Ischia di saponi e detersivi non biodegradabili", che si intende qui richiamata integralmente nella parte relativa alle premesse ed alle motivazioni;

Visto il Regolamento per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate dell'Energia Verde Idrica (EVI) spa, gestore del ciclo integrato sull'Isola d'Ischia;

Vista la delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell'8.6.2016;

Considerato che da un'indagine di mercato esperita dagli uffici dell'EVI spa, così come previsto dalla delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell'8.6.2016 risultano regolarmente presenti

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Provincia di Napoli)

Stazione di cura, soggiorno e turismo

in commercio detersivi e saponi biodegradabili al 100% e senza contenuto di fosforo, utilizzabili per tutti i tipi di attività di pulizia;

ORDINA

- 1) Fino al completamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a servizio del Comune è vietato a chiunque (privati domestici, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune) l'uso, la commercializzazione e l'importazione, nel territorio del Comune, di saponi, detersivi, detergenti e qualsiasi tipo di prodotto solido, liquido, in polvere, in pasticche, in crema e sotto qualsiasi forma destinati ad attività di lavaggio e pulizia, al bucato a mano o in lavatrice; di "preparazioni ausiliarie per lavare" destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; di "ammorbidenti per tessuti" destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; di prodotti destinati alla pulizia dei piatti a mano o in lavastoviglie, alla pulizia della casa e delle superfici, che non siano ecocompatibili e biodegradabili nella misura del 100% ed in tutte le loro componenti e che contengano fosforo e fosfati in qualsiasi percentuale. Il concetto di biodegradabilità è qui inteso nel modo in cui viene definito dalle normative ambientali richiamate in premessa;
- 2) Dal presente divieto sono esclusi i prodotti destinati all'igiene personale;
- 3) In via transitoria è consentita, per i 60 giorni consecutivi successivi all'adozione della presente ordinanza, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti suddetti il cui livello di biodegradabilità sia comunque non inferiore a quello stabilito dalla legge;
- 4) Gli eventuali trasgressori (vale a dire chi importa, commercializza ed utilizza tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 (da euro 25 a euro 500).

I Vigili Urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo online di questo Ente.

IL SINDACO
(Dott. Paolino BUONO)